

Rilevato che lo stesso è stato adottato sulla scorta di dati forniti sulla loro rappresentatività da alcune associazioni artigiane operanti nel settore dell'edilizia;

Rilevato anche che a seguito di una verifica espletata, su suggerimento delle stesse associazioni dell'artigianato, con due casse edili i dati predetti si sono rivelati non esatti;

Considerato che, per effetto di quanto sopra, l'atto risulta colpito da vizio di legittimità, nella fattispecie dell'errore, che ne comporta l'annullamento;

Atteso che risulta, di conseguenza, indispensabile procedere all'annullamento del provvedimento *de quo* ed effettuare un supplemento di istruttoria per l'acquisizione delle notizie necessarie per l'emanazione di un nuovo decreto;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

In ossequio al principio di autotutela della pubblica amministrazione, è annullato per vizio di legittimità, nella fattispecie dell'errore, il decreto n. 71/2004 emanato in data 30 dicembre 2004 dal sottoscritto direttore regionale del lavoro per l'Emilia-Romagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale.

Bologna, 8 febbraio 2005

Il direttore regionale: DE ROBERTIS

05A01548

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2004.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2004, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione nonché i criteri per la determinazione degli stessi;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2003 la dotazione di euro 246.010.000,00;

Considerato che a seguito dell'assegnazione di euro 90.000.000 disposta dal Ministero dell'economia con decreto ministeriale n. 34649 in data 1° aprile 2004 per far fronte al disavanzo di cassa delle precedenti annualità, pari a euro 87.761.666,54, si è resa disponibile la somma residua di euro 2.238.333,46 e che, pertanto, la disponibilità del Fondo per l'anno 2004 da ripartire tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano ammonta complessivamente a euro 248.248.333,46;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in relazione al fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome per l'anno precedente ed in relazione alla quota di risorse, aggiuntive a quelle statali, messe a disposizione delle singole regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 19 marzo 2004, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale relativamente all'annualità 2003;

Considerato che la scheda unificata di rilevazione del fabbisogno di cui al punto 5 del decreto ministeriale n. 205/UR. del 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2003, è stata, ai sensi del punto 6 del citato decreto 5 dicembre 2003, formalmente approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;

Considerato che i dati pervenuti al Ministero restituiscono un quadro conoscitivo non ancora completamente omogeneo in relazione alla determinazione quantitativa del fabbisogno in quanto alcune regioni hanno riferito il calcolo dell'incidenza del canone al reddito convenzionale per l'accesso all'edilizia residenziale anziché — come stabilito dal decreto ministeriale 7 giugno 1999 — a quello imponibile;

Ravvisata, pertanto, la necessità di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno introducendo, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, specifici fattori di correzione del fabbisogno comunicato dalle regioni;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 ottobre 2004;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on. Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, pari per l'annualità 2004, a complessivi euro 248.248.333,46 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi aggiuntivi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il vice Ministro: MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 19

ALLEGATO

Regioni e province autonome	% Riparto	Importo (euro)
Piemonte	6,3165	15.680.605,98
Valle d'Aosta	0,1795	445.605,76
Lombardia	18,7550	46.558.974,94
Trento	0,3910	970.650,98
Bolzano	1,5055	3.737.378,66
Veneto	8,3005	20.605.852,92
Friuli-Venezia Giulia	0,7350	1.824.625,25
Liguria	2,8165	6.991.914,31

Regioni e province autonome	% Riparto	Importo (euro)
Emilia-Romagna	12,8025	31.781.992,89
Toscana	4,6170	11.461.625,56
Umbria	1,6360	4.061.342,74
Marche	1,4770	3.666.627,89
Lazio	6,5090	16.158.484,02
Abruzzo	0,7645	1.897.858,51
Molise	0,2950	732.332,58
Campania	10,2085	25.342.431,12
Puglia	8,2005	20.357.604,59
Basilicata	0,4720	1.171.732,13
Calabria	2,7450	6.814.416,75
Sicilia	10,3370	25.661.430,23
Sardegna	0,9365	2.324.845,64
TOTALE . . .	100	248.248.333,46

05A01244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2004.

Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164, e successive modificazioni, che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996, con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, province autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa;